



**Direzione Polizia Locale-Mobilità
Segreteria Comando**

Corso del Popolo, 30
05100 Terni

Tel +39 0744.549.838

comune.terni@postacert.umbria.it

IL SINDACO

Visto il provvedimento prot. n. 003481 del 15.03.2021 con la quale la Provincia di Terni autorizza il Circolo Canottieri di Piediluco ASD con sede in Terni – Frazione di Piediluco, Via della Pace fra i Popoli, affiliato alla Federazione Italiana Canottaggio, alla organizzazione della manifestazione sportiva di canottaggio denominata “1° Meeting Nazionale COOP” che si terrà presso il lago di Piediluco nei giorni 20 e 21 marzo 2021;

Rilevato che la predetta manifestazione rientra fra quelle riconosciute di interesse nazionale/internazionale dal C.O.N.I., la cui organizzazione è consentita dall’articolo 1, comma 10, lettera e), del D.P.C.M. 14/1/2021, a condizione che non vi sia presenza di pubblico e purché le sessioni di allenamento si svolgano nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali;

Preso atto che per motivi d’ordine e sicurezza oltre che organizzativi, con Ordinanze del Comune di Terni n. 34347 del 03.03.2021 e n. 42172 del 18.03.2021, sono stati istituiti provvedimenti circa la circolazione veicolare all’interno dell’abitato di Piediluco;

Considerata la rilevanza della manifestazione la quale prevede l’afflusso di circa n. 850 atleti oltre al personale dello staff e che, in considerazione delle precedenti edizioni e è prevedibile una notevole affluenza di pubblico che potrebbe stazionare sia lungo le sponde del lago che all’interno dell’abitato nei luoghi prospicienti al campo di regata;

Ritenuto opportuno quindi, a salvaguardia della salute pubblica in considerazione delle stringenti prescrizioni in materia di prevenzione circa la diffusione del virus Covid 19;

Visto il verbale della riunione tecnico-operativa tenutasi presso la locale Questura del giorno 17.03.2021 ove veniva richiesta l’emissione di apposita ordinanza sindacale che vieti lo stazionamento di persone lungo le sponde del lago al fine di prevenire possibili assembramenti;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14.7. 2020, n. 174 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31.1.2020;

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 10.11.2020;

Considerato che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città;

Ritenuto opportuno attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione dell'emergenza sanitaria, a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, che impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica, prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Considerato che l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la normativa vigente in tema di COVID 19;

ORDINA

Per le giornate del 20 e 21 marzo 2021, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, il divieto di stazionamento lungo le sponde del lago di Piediluco prospicienti il campo di regata.

DEMANDA

Al Circolo Canottieri di Piediluco ASD nella persona del Presidente pro tempore Arch. Fabrizio Di Patrizi, di adottare ogni misura idonea finalizzata alla massima pubblicità del presente provvedimento nei siti interessati dalla manifestazione di cui sopra.

Le violazioni alla presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi del D.L. 25.03.2020, n.19 (art.4 c.3 del DL 19/2020 con riferimento alla legge 689/81 ed all'art.202 commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del DLGS, n. 285/1992 (C.d.S.) in materia di pagamento in misura ridotta, – art.108 c.2 del DL 17.3.2020 n.18).

Il provvedimento in oggetto è immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terni, ai fini della generale conoscenza.

Viene trasmesso alla Prefettura di Terni, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando, Provinciale della Guardia di Finanza di Terni e al Comando Carabinieri Forestali di Terni e al Comando di Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza nonché notificato al Circolo Canottieri di Piediluco ASD nella persona del presidente pro tempore Arch. Fabrizio di Patrizi e al CONI-FCI.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. Umbria.
entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Leonardo Latini